COPIA

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

Servizio / Ufficio Proponente: **MANUTENZIONI**

ORDINANZA N. 18 DEL 29-06-2011

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DETENZIONE, LA TUTELA DEI CANI E L'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

- chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

VISTI

- Il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- L'art. 1 della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281;
- La legge 20 luglio 2004 n. 189 che tra l'altro configura come maltrattamento l'impegno di collari elettrici o altri congegni perseguendo chiunque li utilizzi atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani, procurando paura e sofferenza e ingenerando reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
- L'art. 10 convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 firmata anche dall'Italia;
- Il regolamento della comunità n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
- L'ordinanza del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 "ordinanza continguibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "delega delle attribuzioni del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al sottosegretario di stato on.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n.4, foglio n.27;
- Gli articoli n. 650, 659 e n. 727 del codice penale;
- L'art. 38 della legge n. 142/90;
- L'art. 54 del D.lgs. 267/2000;
- Le recenti segnalazioni e le situazioni di disagio registratosi nel territorio comunale per la libera circolazione di cani di grossa taglia;

RITENUTO

- opportuno adottare, quindi, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

1.Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 2

1.Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi (tale divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni veterinarie).
f) È vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani che procurano paura e sofferenza e possono quindi provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

2. gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamenti animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3

1. fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "regolamento di polizia veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. i servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. i servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2 art. 3.

Art 4

È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3 comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5

1. la presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.
2. le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuare con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

Chiunque possiede e/o detiene cani di cui all'art. 1 comma 3 dell'ordinanza del ministro della salute 12.12.2006 e s.m.i., ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni conto terzi causati dal proprio cane. Ha altresì, l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sula detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali. Qualora tali cani siano posti a tutela di private proprietà e comunque tenuti in pertinenze private i proprietari o detentori debbono adottare ogni misura idonea ad evitare che gli stessi siano in grado di aggredire e/o, in generale, di arrecare danno ai passanti o altri animali domestici; a tali effetti la recinzione di pertinenza dovrà essere tale da impedire all'animale di scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l'esterno;

Art. 7

Se un cane viene lasciato in un autoveicolo in sosta è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa;

Art. 8

È vietato lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico, cagne nel periodo del calore. La persona che conduce il cane deve evitare che il medesimo insudici con gli escrementi marciapiedi e portici, avendo cura che ciò avvenga solo ai bordi della sede stradale. Con propria ordinanza il sindaco disporrà i provvedimenti per l'asportazione degli escrementi dell'animale da parte dell'accompagnatore.
È vietato aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa informe non adeguate.
È vietato tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 9

L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con i competenti servizi veterinari dell' ULSS 15 stabiliscono:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo anche per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di aggressione.

Art. 10

Sanzioni: chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 € a 500,00 €. Come previsto dall'art 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/00.
È fatta salva l'applicazione dell'articolo 650, 659 e 727 del codice penale. In caso di reiterazione della violazione il responsabile del servizio polizia locale o provinciale può orfinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario /detentore del cane.

COMUNICA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Il comando di polizia locale, le altre forze di polizia e l'azienda sanitaria, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e presso il sito internet del Comune www.comune.borgoricco.pd.it per tutto il tempo di validità dello stesso.
Copia del presente atto può essere richiesta presso l'ufficio tecnico comunale e il comando di polizia locale.
Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.

Si invia la presente all'albo pretorio del comune per la sua affissione e per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Campodarsego via Hermagor 44;
- A.S.L. n. 15 settore igiene pubblica/dipartimento di prevenzione – via P.Cosma 1 – Camposampiero.

IL SINDACO
NOVELLO GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N°_____ /Reg. Pubb.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

*Borgoricco, lì*_____

IL MESSO COMUNALE

_____

AGLI UFFICI

- ☐ Segreteria .....…….....
- ☐ Ragioneria/Personale.....….....
- ☐ Sport e Associazionismo.....…….....
- ☐ Tecnico – Lavori Pubblici...…….....
- ☐ Tecnico - Edilizia Privata .....……
- ☐ Tecnico - Manutenzioni……
- ☐ Servizi Sociali…….....….....…….
- ☐ Biblioteca/Cultura.....…….....
- ☐ Federazione dei Comuni…….....
- ☐ Servizi Demografici…….....
- ☐ Tributo I.C.I./Commercio.....
- ☐ Pubblica Istruzione…….....
- ☐ Persona o Ditta.....…….....…